



Corte di Appello di Palermo



Ordine
Avvocati
Palermo



Procura Generale di Palermo



PROTOCOLLO

per l'applicazione avanti alla Corte d'Appello di Palermo dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 (così come modificato dai DD.MM. n. 37/2018 e n. 147/2022) per la liquidazione dei compensi professionali ai difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato (art. 74 T.U. spese di giustizia), dei collaboratori di giustizia (art. 115 T.U.), degli imputati difesi d'ufficio insolventi (art. 116 T.U.), degli imputati irreperibili dichiarati o di fatto (art. 117 T.U.)

PREMESSA

La Corte di appello di Palermo, il Procuratore Generale della Corte di Appello di Palermo, l'Ordine degli Avvocati di Palermo, anche in rappresentanza degli Ordini forensi del Distretto, la Camera Penale di Palermo, anche in rappresentanza delle Camere penali di Agrigento, Marsala, Sciacca, la Camera Penale di Trapani, e la Camera Penale di Termini Imerese convengono sull'opportunità di individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi, sia per rendere effettiva, rapida ed agevole la loro determinazione, sia per ridurre il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell'Erario, relativamente al quale si avverte la necessità di giungere a valutazioni eque, omogenee e di preservare la congruità della retribuzione della funzione difensiva in sede di appello nel rispetto dell'alta dignità della stessa.

Ciò nel rispetto delle previsioni normative primarie e secondarie; segnatamente, dell'art. 82 D.P.R. 115/2002 che prevede che *“l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”* e dell'art. 12 del D.M. 55/2014 che prevede, altresì, che *“ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio”*.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

Le richieste e provvedimenti in tema di liquidazione si atterranno ai seguenti

PRINCIPI GENERALI

1. Contenuto della istanza di liquidazione

Nei procedimenti di competenza della Corte di appello di Palermo, la liquidazione delle spettanze dei difensori di imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato e nei casi previsti dagli artt. 115, 116 e 117 d.P.R. 115/2002 sarà come di seguito richiesta.

Il difensore dovrà indicare le voci corrispondenti alle attività svolte nell'istanza di liquidazione e dovrà allegare i documenti espressamente indicati nell'istanza, nonché i documenti attestanti le spese sostenute.

In caso di appello proposto dal Procuratore della Repubblica o dal Procuratore Generale e nei casi nei quali il Difensore istante non abbia redatto i motivi di appello, verranno richiesti i soli compensi relativi alle fasi di "studio" e "decisoria" ed all'eventuale fase di istruttoria in caso di rinnovazione del dibattimento, fatte salve le ipotesi in cui vengano depositate memorie o appello incidentale; in tali ultime ipotesi verrà liquidata anche la fase introduttiva.

In caso di declaratoria di prescrizione o di altra causa estintiva del reato effettuata in via predibattimentale, saranno richiesti solo i compensi per le fasi di "studio" e "introduttiva".

Nel caso di prestazione di attività in favore di imputato di fatto irreperibile, il difensore dovrà fornire la prova nel più breve termine possibile dell'infruttuoso esperimento delle procedure per il rintraccio del proprio assistito.

In caso di prestazione di difesa di ufficio in favore di imputato insolvente, il difensore dovrà fornire la prova, mediante allegazione di aver inutilmente esperito il tentativo di recupero del credito professionale, mediante prova di costituzione in mora.

È fatta salva la possibilità per il difensore di presentare istanza di liquidazione al di fuori del presente protocollo, motivandone i presupposti.

2. Modalità e parametri di liquidazione del compenso

Nei procedimenti di competenza della Corte di appello di Palermo, la liquidazione delle spettanze dei difensori di imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato e nei casi previsti dagli artt. 115, 116 e 117 d.P.R. 115/2002 sarà come di seguito svolta:

1. il compenso per ciascuna fase è commisurato al valore medio fissato nella Tabella 15 del D.M., ridotto di un terzo (come previsto dall'art. 106 bis-d.P.R. 115/2002) ed ulteriormente ridotto in via convenzionale ad € 1.200,00, segnatamente: € 200,00 per esame e studio; € 400,00 per fase introduttiva; € 600,00 per fase decisionale.

Nell'ipotesi di rinnovazione istruttoria i compensi di cui sopra verranno incrementati:

- di € 500,00 in caso prova dichiarativa o perizia
- di € 250,00 in caso di produzione documentale.

Tale valore costituisce il *quantum* liquidabile per i processi di pronta e rapida definizione e, in particolare, per quelli aventi ad oggetto reati di competenza del Giudice monocratico, con un solo imputato, senza parte civile, che vengono definiti in un'unica udienza.

1.1. Tale valore concordato è stato determinato tenendo conto dei valori medi del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 (così come modificato dai D.M. n. 37/2018 e n. 147/2022). Tali importi costituiscono il limite massimo liquidabile ex art. 82 d.P.R. 115/2002 secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. civ Sez. 2, Ord 15006 del 28/05/2021 Rv 661355-01) e sono di seguito riportati nella **Tabella 1**.

Fase	VALORI MEDI (già calcolata la riduzione di un terzo ex art. 106 bis d.P.R. 115/2002)
Fase studio	€ 315,33
Fase introduttiva	€ 630,00
Fase istruttoria	€ 945,33
Fase decisionale	€ 945,33
Importo massimo liquidabile applicando i valori medi - € 2.835,99 secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione – che costituiscono il limite invalicabile ex art. 82 d.P.R. 115/2002)	€ 2.835,99
Oltre spese generali del 15% e accessori	

Tali valori massimi sono stati ridotti convenzionalmente come rappresentato nella seguente **Tabella 2**

Fase	Valori concordati (già calcolata la riduzione di un terzo ex art. 106 bis d.P.R. 115/2002)
Fase studio	€ 200,00
Fase introduttiva	€ 400,00
Fase decisionale	€ 600,00
Totale	€ 1.200,00
Oltre spese generali del 15% e accessori	

2. A tale valore convenzionalmente stabilito si aggiungeranno, ove ricorrano i presupposti, gli aumenti previsti nel paragrafo dedicato alle variabili in aumento.

3. La Corte di appello liquiderà, oltre gli onorari, anche le spese generali pari al 15%, circostanza che dovrà essere sempre indicata in maniera esplicita nel provvedimento di liquidazione, al fine di evitare disguidi con l'ufficio liquidazione, con inevitabili rallentamenti sui pagamenti dei compensi professionali liquidati nonché le spese documentate.

4. In caso di liquidazione avente ad oggetto l'applicazione delle variabili in aumento, la maggiorazione del 15% a titolo di rimborso spese forfetarie dovrà essere effettuata una sola volta e, cioè, sulla somma complessiva degli onorari risultanti dall'ammontare dei valori delle variabili sul totale del valore concordato in via convenzionale come da Tabella 2.

3. Procedimenti davanti alla Corte di cassazione

Per la fase di Cassazione da liquidarsi a cura della Corte di Appello ai sensi dell'art. 83 co. 2 d.P.R. 115/2002, si applica l'importo concordato in via convenzionale, pari ad € 2.507,00 nelle ipotesi di rigetto e ad € 3.507,50 nelle ipotesi di accoglimento, comprensivi delle spese forfetarie nella misura del 15%, salvo che il ricorso sia dichiarato inammissibile nei confronti del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, secondo le seguenti tabelle:

Nel caso di rigetto del ricorso,

Fase	Valori concordati (già calcolata la riduzione di un terzo ex art. 106 <i>bis</i> d.P.R. 115/2002)
Fase studio	€ 330,00
Fase introduttiva	€ 900,00
Fase decisionale	€ 950,00
Totale	€ 2.180,00
Oltre spese generali del 15% e accessori	

Nel caso di accoglimento del ricorso,

Fase	Valori concordati (già calcolata la riduzione di un terzo ex art. 106 <i>bis</i> d.P.R. 115/2002)
Fase studio	€ 650,00
Fase introduttiva	€ 1.100,00
Fase decisionale	€ 1.300,00
Totale	€ 3.050,00
Oltre spese generali del 15% e accessori	

A tale valore convenzionalmente stabilito si aggiungeranno, ove ricorrano i presupposti, gli aumenti previsti nel paragrafo dedicato alle variabili in aumento.

Si applica l'indennità di trasferta pari ad € 250,00 e si riconoscono le spese solo ove documentate.

4. Coefficienti e variabili in aumento

Di seguito sono indicate, in via esemplificativa, talune circostanze che potranno portare all'innalzamento (tra il 20% e il 40%) della tariffa base: la partecipazione ad un numero elevato di udienze (tendenzialmente più di sei); la presenza di un numero elevato di imputati e di parti processuali; un numero elevato di imputazioni che presentino caratteri di oggettiva complessità.

È previsto l'aumento forfettario, nella misura di € 200,00 (aumentata ad € 250,00 per i difensori iscritti al foro di Agrigento), quale indennità di trasferta per i difensori iscritti a Consigli dell'ordine degli Avvocati diversi da quello di Palermo.

Nel caso di imputati sottoposti, per il procedimento, a misura cautelare custodiale, la tariffa è aumentata complessivamente del 20%.

Nei casi di pluralità delle parti difese e/o pluralità delle parti in conflitto, o nei casi di riunione dei procedimenti, si applicherà la disciplina dell'art. 12, comma 2, D.M. n. 55 del 10 marzo 2014.

In nessun caso la liquidazione complessiva derivante dall'applicazione congiunta degli aumenti di cui ai paragrafi precedenti potrà superare i valori medi ex art. 82 D.p.R.115/2002, in relazione alle diverse fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), fatte salve le ipotesi di aumenti determinati dal numero delle parti e dalla rinnovazione dibattimentale.

Tutti i compensi sopraindicati e le eventuali variabili in aumento si applicano anche nell'ipotesi di definizione del giudizio in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti ai sensi dell'art. 598 bis c.p.p..

Occorre precisare che tutti i compensi sopraindicati e le eventuali variabili in aumento si applicano anche nell'ipotesi di definizione del giudizio mediante "concordato con rinuncia ad altri motivi di appello" ex art. 599 bis c.p.p.

5. Procedimenti esecutivi

Con riferimento alla proposizione e celebrazione dell'udienza relativa agli incidenti di esecuzione promossi ex art. 666 c.p.p., si conviene quanto segue:

- 1) viene riconosciuto un compenso concordato nella misura di € 630,00 oltre 15% per spese forfettarie, nell'ipotesi di incidente di esecuzione promosso dall'Ufficio della Procura Generale o deciso *de plano*;
- 2) viene riconosciuto un compenso concordato nella misura di € 900,00, oltre 15% per spese forfettarie, nell'ipotesi di incidente di esecuzione promosso dal difensore e deciso a seguito di udienza in camera di consiglio.

6. Procedimenti di competenza della Corte di assise di appello

Il presente protocollo non si estende ai procedimenti di competenza della Corte di assise di appello.

7. Documentazione e ulteriori indicazioni

Il difensore dovrà allegare all'istanza di liquidazione il relativo decreto di ammissione, con la specificazione - qualora il numero di procedimento non corrisponda a quello del procedimento per cui si richiede la liquidazione - delle ragioni della mancata corrispondenza (es. stralcio, trasmissione per competenza, etc.).

Il decreto di ammissione deve essere espressamente riferito alle parti processuali per le quali si richiede la liquidazione.

Il difensore dovrà altresì indicare nell'istanza di liquidazione il numero del programma SIAMM o SPEDIGIUS ad essa riferibile.

Inoltre, il difensore dovrà allegare all'istanza di liquidazione la documentazione di cui al punto 1 nei casi di difesa d'ufficio di soggetti irreperibili o insolventi.

8. Monitoraggio

L'introduzione del presente protocollo sarà monitorata da un apposito Osservatorio permanente, composto da due rappresentanti per ciascuno dei firmatari, che si incontrerà periodicamente. Il monitoraggio avrà ad oggetto richieste e provvedimenti di ammissione e di liquidazione, al fine di esaminare eventuali criticità applicative, in particolare con riferimento alla corretta applicazione delle tariffe e dei coefficienti in aumento, che, sin d'ora, si raccomanda di voler segnalare. La Corte di Appello si impegna a raccogliere tutti i provvedimenti di liquidazione e a condividerli con l'Osservatorio, anche al fine di rivalutare l'opportunità dell'inserimento della formula "che non risultino di pronta e rapida definizione".

L'Osservatorio permanente, composto da due rappresentanti per ciascuno dei firmatari, avrà il compito di sovrintendere alla regolare applicazione del presente protocollo, recependo le segnalazioni su potenziali criticità e adottando tutti i correttivi ritenuti utili, comprese eventuali modifiche alle presenti disposizioni.

L'Osservatorio verrà convocato con cadenza trimestrale ad iniziativa di ogni parte interessata.

9. Clausole finali, riferimenti e richiami

Si richiama, per quanto non espressamente disciplinato in questa sede, il contenuto del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 (così come modificato dai D.M. n. 37/2018 e n. 147/2022).

Si ricorda che la somma liquidata non può eccedere l'importo specificato nella richiesta, la quale costituisce il limite massimo liquidabile.

Per l'applicazione del presente Protocollo si farà riferimento ad un addendum contenente una tabella relativa alle attività svolte nel corso del procedimento.

Il presente protocollo verrà pubblicato sul sito della Corte d'Appello di Palermo.

10. Decorrenza

Le disposizioni di cui sopra si applicano a tutti i procedimenti pendenti all'atto della firma del protocollo per cui non sia già pervenuta la liquidazione e a tutti i procedimenti successivi.

Condividono il Protocollo qui riportato e si impegnano a renderne possibile la concreta applicazione nei processi penali innanzi alla Corte di Appello di Palermo:

Il Presidente della Corte d'Appello di Palermo

Dott. Antonio Balsamo



Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo

Dott.ssa Lia Sava



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo (anche in rappresentanza degli altri Ordini forensi del Distretto di Palermo)

Avv. Dario Greco



Il Vice Presidente della Camera Penale di Palermo, in rappresentanza del Presidente della stessa, avv. Vincenzo Zummo, e delle Camere penali di Agrigento, Marsala, Sciacca

Avv. Massimiliano Miceli



Il Presidente della Camera Penale di Termini Imerese

Avv. Vincenzo Pillitteri

Il Presidente della Camera Penale di Trapani

Avv. Agatino Scaringi